(N. 1074-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 giugno 1950

modificato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1950 (V. Stampato N. 1374)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1950

Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1º gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole: « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole: « penultima domenica di agosto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dall'ultima domenica di agosto al 1º gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

- a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è permessa dal 1º novembre al 31 gennaio:
- b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio;
- c) l'uso di cani levrieri è consentito dal 1º ottobre al 31 novembre;
- d) nella zona delle alpi la caccia e l'uccellagione si aprono la seconda domenica di settembre e si chiudono il 15 dicembre;
- e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1º novembre ».

Nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole: « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole: « ultima domenica di agosto ».

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.